

Il servizio di assistenza ai titolari notificanti ed agli utenti del Registro si è avvalso ulteriormente, nel corso del 2010, degli strumenti di messaggistica elettronica. I rapporti con il notificante sono infatti gestiti sia tramite messaggi originati in automatico dalla procedura telematica di notificazione, sia attraverso e-mail predisposte in modo specifico dal personale addetto, pur rimanendo sempre attivo il servizio di supporto telefonico. L'utilizzazione sempre più ampia di tali strumenti, grazie anche alla maggiore confidenza del pubblico con gli stessi, ha consentito una più efficiente e rapida risposta dell'Autorità alle esigenze dell'utenza.

Sempre maggiore è il numero dei cittadini che si sono avvalsi del servizio di assistenza garantito dal dipartimento. Si mantengono inoltre costanti gli accessi diretti al Registro da parte degli utenti, con una media giornaliera vicina ai 90 accessi e punte superiori ai 300. La verifica senza intermediazioni delle notificazioni segna la piena realizzazione del dettato dell'art. 37, comma 4, del Codice sulla consultazione telematica gratuita del registro. A ciò hanno contribuito in modo determinante la possibilità sia di seguire l'*iter* delle diverse modifiche e cessazione successive alla prima notificazione, anche in caso di cambiamento totale della denominazione del titolare, sia di fruire direttamente delle funzioni di stampa integrale delle notificazioni, nonché le modalità di ricerca particolarmente efficienti e di facile utilizzazione.

Le tradizionali attività di controllo delle notificazioni inserite nel Registro e di accertamento delle violazioni dell'obbligo di notificazione sono state intensificate, anche grazie al rapporto sinergico con le attività ispettive del Garante.

Il 2010 ha fatto registrare la ripresa del numero di notificazioni presentate (come negli anni precedenti tale dato è fornito su base annuale), con una inversione di tendenza rispetto al dato registrato nel 2009. Con circa il 14% in più rispetto all'anno precedente, vi è stato infatti il sostanziale recupero dei livelli del 2008.

Per quanto concerne il complesso delle notificazioni presenti nel Registro (il periodo di riferimento è infatti quello 2004-2010), i dati percentuali relativi alla tipologia dei trattamenti notificati, rimangono sostanzialmente inalterati. I trattamenti volti a definire il profilo e la personalità dell'interessato tramite l'ausilio di strumenti elettronici (27%), i

trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (22%) e quelli relativi al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni (20%), coprono da soli quasi il 70% di tutti i trattamenti notificati.

È opportuno segnalare solo un lieve aumento dei trattamenti che utilizzano dati sensibili a fini di selezione del personale conto terzi che passano dal 5% al 6%.

In merito infine alla distribuzione geografica dei titolari, vale quanto già evidenziato negli anni precedenti. Il nord del Paese rappresenta da solo il 57% dei notificanti. Tale decisa prevalenza potrebbe essere ascrivibile tanto a diversità economiche di natura strutturale quanto ad una più decisa incidenza della crisi economica sulla tipologia dei titolari con sede nel meridione (ditte individuali, artigiani, società a responsabilità limitata di piccole o piccolissime dimensioni).

Con riguardo all'ambito europeo si segnala, per completezza che, in vista della revisione della Direttiva n. 95/46/CE, il Gruppo Art. 29 ha redatto una lettera, inviata alla Commissione europea, con allegato anche un *paper* in materia di notificazione in cui vengono illustrate le diverse opzioni proposte e le soluzioni che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi da parte dei vari Paesi (in particolare, si propende per un sistema basato su una "lista positiva secondo il modello italiano"). Sul punto si rinvia al paragrafo 20.2. della *Relazione*.

17. LA TRATTAZIONE DEI RICORSI

17.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La lettura dei dati statistici riferiti all'anno appena trascorso permette di sistematizzare attorno ad alcuni punti fermi la congerie di informazioni che, anche per l'ampiezza dei temi trattati, ruota intorno ai molti ricorsi sottoposti all'esame dell'Autorità ed induce a considerazioni di carattere generale. Volendo trovare un termine sintetico che esprima e riassuma il lavoro in materia svolto nel 2010 si può forse parlare di "assestamento", in senso sia quantitativo, sia "contenutistico". Il primo dato che emerge è infatti il totale di ricorsi formali (proposti cioè nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 145 ss. del Codice) decisi dall'Autorità nell'anno solare 2010: 349. È un numero praticamente uguale a quello registrato nell'anno precedente e che conferma un *trend* recente, di sostanziale stabilizzazione di queste cifre, che sono però sicuramente più basse di quelle registrate nei primi anni del nuovo secolo. Comprendere le ragioni di questa diminuzione e valutare se lo strumento del ricorso possa avere potenzialità non ancora espresse non è facile. Alcune considerazioni di carattere generale sono però proponibili. Anzitutto si può riconoscere e verificare in termini positivi l'effetto deflattivo sul contenzioso apportato dai provvedimenti di carattere generale adottati dal Garante (fenomeno che trova evidenza anche nelle decisioni adottate a seguito della presentazione di segnalazioni e reclami). A cominciare dall'entrata in vigore del codice di deontologia concernente i trattamenti di dati da parte delle *cd. "centrali rischi private"* (inizi 2005), l'azione del Garante ha visto una nutrita elaborazione di molteplici provvedimenti generali, quali le linee-guida, e appunto i codici di deontologia, che, spesso anche in chiave preventiva, hanno chiarito e indirizzato il trattamento dei dati personali in diversi settori della vita economica e sociale. Molti provvedimenti generali sono stati elaborati proprio per risolvere i vari dubbi operativi che i diversi interessati (anche attraverso il contenzioso) avevano portato all'attenzione dell'Autorità.

Da questo punto di vista, molti ricorsi che ora pervengono sono una spia di fenomeni che meritano attenta considerazione. Da una parte, registrano le inevitabili lacune proprie di qualsiasi sistematizzazione normativa o paranormativa ed impegnano il Garante ad una

continua revisione e ad un costante aggiornamento delle sue decisioni (ivi compresi i codici di deontologia già adottati), dall'altra indicano nuove frontiere per l'attività dell'Autorità nei prossimi anni. Da un lato possiamo, a titolo di esempio, citare i non numerosi casi di difficoltà interpretative nella disciplina sui sistemi di informazioni creditizie. Dall'altro, i sempre più numerosi procedimenti che coinvolgono la riflessione sul trattamento dati nei *cd. "social network"*.

Volendo poi ipotizzare altre ragioni dell'assestamento quantitativo dei ricorsi, si può fare riferimento alla moltiplicazione, nei più diversi campi applicativi, di procedimenti di mediazione e composizione delle liti, con i quali è possibile attivare forme di tutela ugualmente rapide e tendenzialmente specializzate, ottenendo la tutela di posizioni sostanziali (ad es., corretta gestione di un rapporto contrattuale) rispetto alle quali, spesso, l'esercizio dei diritti previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ha un ruolo strumentale e preparatorio. Emblematico al riguardo è il campo dei rapporti concernenti la fornitura di servizi telefonici e telematici, rispetto ai quali si è fortemente sviluppata negli ultimi anni l'azione dei comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM). In questo quadro merita attenzione, nei prossimi mesi, il primo dispiegarsi della procedura di mediazione civile obbligatoria prevista dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Tutte le materie nelle quali opererà la nuova procedura comportano infatti un ampio trattamento di dati personali.

Non va poi dimenticato che la tutela innanzi al Garante con lo strumento del ricorso è alternativa a quella giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei modi di cui all'art. 152 del Codice. Da questo punto di vista gli ultimi anni hanno visto sicuramente crescere l'utilizzo della via giudiziaria "tradizionale" non solo per la tutela dei diritti previsti dal Codice, ma anche per i profili di tipo risarcitorio che ad essa logicamente si connettono (e rispetto ai quali il Garante non ha competenza).

17.2. DIRITTI ESERCITATI, TIPOLOGIA DEI RICORSI, TIPI DI DECISIONI ADOTTATE

Riflettere sulla pluralità e varietà di posizioni giuridiche che possono essere tutelate sulla base dell'art. 7 del Codice induce a chiedersi quali siano i diritti più frequentemente esercitati con lo strumento del ricorso. Sotto un "cappello" normativo unico ricadono

infatti sia diritti mirati ad aumentare, dettagliare o integrare il patrimonio conoscitivo dell'interessato (conoscere i dati, aggiornarli, definire le figure del titolare o del responsabile del trattamento, avere contezza dell'ambito di circolazione delle informazioni stesse, ecc.) sia diritti volti a contrastare l'utilizzo che altri faccia di quelle medesime informazioni (vanno in questo senso, ad esempio, la richiesta di cancellare dati trattati in violazione di legge o di opporsi per motivi legittimi al loro ulteriore trattamento). Di fatto, la stragrande maggioranza dei ricorsi è incentrata su tre tipologie di esercizio dei diritti di cui al cit. art. 7, a volte compresenti nella medesima vicenda: 1) la richiesta di accesso ai dati personali (facendo leva sull'estrema latitudine di questo diritto che conosce pochissime zone franche e limitate ipotesi di differimento del suo esercizio); 2) l'opposizione a trattamenti di dati indesiderati (valvola di sfogo essenziale, ad esempio, contro tutte le forme di attività promozionali più o meno invasive); 3) le richieste di cancellazione di dati di cui si assume l'illecita acquisizione o l'illecito utilizzo.

Considerazioni interessanti possono essere tratte anche dall'esame delle principali tipologie di titolari di trattamento, nei confronti dei quali quei diritti sono fatti valere. In proposito, a conferma di un *trend* ormai consolidato, l'ambito che ha registrato anche nell'anno 2010 il maggior numero di ricorsi è quello bancario-finanziario in genere. In questo settore si cumulano i procedimenti relativi all'accesso ai dati detenuti da istituti di credito e da società finanziarie con i ricorsi rivolti più specificamente a porre in discussione particolari trattamenti connessi all'esecuzione dei contratti di settore.

Il filo conduttore è peraltro quasi sempre relativo alle situazioni di contenzioso, di crisi o di difficoltà dei risparmiatori o delle imprese. In questo contesto il ricorso è spesso strumento necessario per acquisire le informazioni utili a contestare una non corretta gestione di risparmi, per verificare la liceità delle condizioni di un finanziamento, per controllare il corretto flusso dei dati fra un ente finanziatore e gli archivi di un sistema di informazioni creditizie, così come per verificare i dati di un'impresa forniti da un soggetto operante nel settore delle *cd. "informazioni commerciali"*.

A questo filone principale si avvicinano, per numero di ricorsi proposti, i procedimenti concernenti il trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro e quelli concernenti

l'opposizione alle più diverse forme di utilizzo dei dati per l'invio di comunicazioni promozionali indesiderate.

Infine merita qualche breve notazione anche il tipo di decisioni che vengono adottate all'esito dei procedimenti di ricorso.

Da questa prospettiva si nota, nell'ultimo anno, il significativo aumento delle decisioni di accoglimento (in tutto o in parte) delle richieste avanzate dagli interessati. È un indice che rimanda sicuramente all'uso sempre più mirato ed affinato di questo strumento di tutela. Resta comunque preponderante la quantità di casi conclusi con una declaratoria di non luogo a provvedere. È questo (al di là del *nomen iuris* che può ingannare) un segno di efficacia dello strumento di tutela e la prova della possibilità di ripristinare con esso la tutela effettiva dei diritti violati (ovviamente nello specifico raggio d'azione perimetrato dall'art. 7 del Codice). Ciò è in particolare vero per l'esercizio del diritto di accesso e per l'opposizione al trattamento per fini promozionali poiché spesso, a fronte del silenzio serbato al momento della ricezione dell'interpello preventivo, il titolare del trattamento, al momento della presentazione del ricorso, provvede celermente alla tutela dei diritti violati favorendo così una veloce definizione del procedimento.

Resta ancora relativamente elevato il numero di procedimenti che si concludono con declaratorie di inammissibilità, segno di un utilizzo non sempre corretto del procedimento *ex art.* 145 ss. del Codice. In particolare questo è l'indice del tentativo di utilizzare uno strumento indubbiamente agile e semplice per la tutela di posizioni giuridiche sostanziali non comprese tra i diritti precisamente enumerati nell'art. 7 del Codice, o per ottenere il riconoscimento di profili (ad es., quelli risarcitori), per i quali la tutela può essere invocata solo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

17.3. PROFILI PROCEDURALI

L'esame particolareggiato della casistica mette in luce alcuni aspetti procedurali, che meritano di essere ricordati al fine di prevenire il rischio di declaratorie di inammissibilità. La procedura dei ricorsi è sicuramente abbastanza semplice e priva di eccessive formalità. Ciò non toglie che alcuni "paletti" minimi sono considerati nell'art. 145 ss. del Codice.

Va anzitutto ricordato che l'atto di ricorso può essere proposto solo dopo che siano integralmente trascorsi 15 giorni dalla ricezione (da parte del titolare del trattamento) dell'interpello preventivo con il quale siano stati chiaramente esercitati i diritti di cui all'art. 7 del Codice. La presentazione diretta del ricorso è infatti possibile solo qualora sia realmente presente (e documentabile) un pregiudizio "imminente e irreparabile", che potrebbe derivare all'interessato dal decorso del pur breve lasso di tempo di 15 giorni di cui si è detto. Si tratta di ipotesi del tutto eccezionale, oggetto di attento vaglio da parte del Garante. Quando non è dato rinvenirla e la presentazione diretta del ricorso appare un aggiramento di una disposizione molto specifica, il Garante emana, inevitabilmente, delle decisioni di inammissibilità (*Prov. 21 ottobre 2010 [doc. web n. 17682206]*). Parimenti inequivoca deve essere l'identificazione del titolare del trattamento, fin dalla fase iniziale dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7. Non è pertanto possibile porre a base di un ricorso istanze del tutto generiche, spesso contenenti richieste che esulano dal campo di applicazione della legge sulla protezione dei dati personali, così come non si possono ritenere valide note inviate al titolare per mera conoscenza (*Prov. 23 settembre 2010 [doc. web n. 1761903]*).

Problemi a volte più delicati nascono in relazione all'esercizio del diritto di accesso. È infatti ancora non sempre compresa la distinzione fra esercizio del diritto di accesso ai dati personali (cui è specificamente rivolta l'attenzione del Garante) e richieste di accesso ad atti amministrativi o a copie di documenti detenuti anche da soggetti privati (banche, assicurazioni, ecc.). Quella che può sembrare una mera questione nominalistica è invece questione di sostanza che rimanda all'esatto confine delle diverse normative e comporta rilevanti differenze in ordine al raggio d'azione dei distinti diritti esercitati (basti pensare ai profili relativi all'acquisizione di informazioni riferite a terze persone).

17.4. LA CASISTICA PIÙ SIGNIFICATIVA

In questa sezione vengono esaminati solo alcuni dei settori che sono stati interessati dalla presentazione di ricorsi. Sono comunque sufficienti per dare un'idea della varietà di situazioni interessate da questa particolare forma di contenzioso e per mettere in luce alcuni ambiti di trattamento di particolare interesse.

17.4.1. Rapporto di lavoro

L'importanza dei profili di protezione dei dati in questo ambito è andata crescendo negli ultimi anni. Il fenomeno è strettamente connesso alla moltiplicazione dei tipi di informazioni riferite ai prestatori di lavoro che sono oggetto di comune trattamento nelle più varie realtà lavorative. È infatti ormai di amplissima diffusione la raccolta di informazioni relative a giudizi e valutazioni delle prestazioni professionali, così come sempre più articolata e complessa è la procedura che porta alla definizione di questi giudizi (cui è spesso legata una aliquota significativa della retribuzione o da cui dipendono le progressioni di carriera dei dipendenti).

Sotto un altro punto di vista, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nell'attuale società tecnologica determinano, e in molti casi addirittura impongono, un utilizzo massivo di dati e informazioni personali connessi all'utilizzo dei *computer* o comunque relativi all'impiego della rete Internet. Non stupisce che su questi terreni si sia sviluppata in tempi brevi una rilevante casistica. Vanno così brevemente ricordate alcune decisioni significative. Dall'accoglimento della richiesta di una dipendente di un ospedale ad accedere alle informazioni contenute nel foglio presenze e nelle relazioni predisposte dalle responsabili del reparto presso il quale prestava servizio (*Prov. 29 settembre 2010* [doc. *web* n. 1765061]) alla vicenda di un impiegato licenziato che ha chiesto al Garante di accedere nella sua completezza al proprio fascicolo personale, comprensivo delle valutazioni annuali e delle schede di *job description* che lo riguardavano (richiesta accolta con *Prov. 17 novembre 2010* [doc. *web* n. 1778268]). Così come la richiesta di accesso ai dati può essere lo strumento per ricostruire anche lunghi periodi lavorativi (ottenendo la specificazione degli orari dei turni di servizio e dei luoghi di svolgimento delle prestazioni lavorative, come nel *Prov. 22 aprile 2010* [doc. *web* n. 1724445]).

Ma le problematiche senza dubbio più significative sono emerse da una prima, significativa serie di provvedimenti che hanno portato all'esame dell'Autorità ipotesi di trattamento di dati svolti a seguito di controllo sul corretto uso, da parte di dipendenti, degli strumenti di lavoro aziendali di tipo informatico. Sono tutte vicende nelle quali il ricorso si è inserito in un contenzioso già aperto, e in diversi casi già caratterizzato dall'avvenuto

licenziamento del prestatore di lavoro. Le fattispecie di partenza sono state sostanzialmente analoghe pur in uno spettro ampio di ipotesi: dalla contestazione relativa all'aver "scaricato dalla rete Internet", sul *computer* aziendale in dotazione, *software* per la condivisione di *file*, alla verifica dell'esistenza sul disco fisso del *computer* di *file* di contenuto pornografico o comunque estranei all'attività lavorativa, all'utilizzo, a fini di contestazione disciplinare, di informazioni desunte da scambi di e-mail tramite l'utenza aziendale fino all'ipotesi dell'utilizzo del telefono cellulare aziendale in dotazione per intrattenere contatti e relazioni con una società concorrente. Nel decidere questi casi il Garante ha tenuto una linea di valutazione costante che può riassumersi intorno ad alcuni capisaldi:

- 1) il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro;
- 2) nel far questo, però, occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, di pertinenza e di non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice. Ciò tenuto anche conto del fatto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile;
- 3) in concreto, il Garante ha sempre verificato, nei casi sottoposti alla sua attenzione, se il ricorrente era stato previamente informato circa gli eventuali controlli che il datore di lavoro poteva effettuare sugli strumenti informatici, nonché sulle modalità da seguire per gli stessi (ad es., circa la presenza dell'interessato, di rappresentanti sindacali, di personale all'uopo incaricato). Su questa tematica si possono vedere fra le altre le decisioni del 1° aprile 2010 [doc. *web* n. 1717799]; 10 giugno 2010 [doc. *web* n. 1736780]; 13 gennaio 2011 [doc. *web* n. 1792605].

17.4.2 Trattamento di dati in ambito giornalistico

Anche l'esame delle vicende concernenti il trattamento di dati personali in ambito giornalistico mette in luce gli effetti che su una fattispecie-base di tipo tradizionale (in questo caso generalmente la liceità o meno della raccolta e della diffusione di dati e

informazioni) produce l'attuale pervasivo dispiegarsi delle nuove tecnologie. È infatti facile notare come ormai gran parte delle vicende in ambito giornalistico portate all'attenzione del Garante concernono, più che i profili strettamente connessi alla verità e correttezza delle informazioni fornite, le modalità con le quali tali informazioni sono rese disponibili sulla rete Internet attraverso i siti delle testate giornalistiche (v., ad es., *Prov. 1° luglio 2010* [doc. *web* n. 1746519]) o, in altri casi, le forme e i modi (sempre più pervasivi) con i quali molti dati vengono “captati” e fatti oggetto di cronaca giornalistica. Il catalogo degli esempi è molto vasto: dalle più recenti frontiere del giornalismo d'inchiesta che utilizza spesso microtelecamere nascoste per documentare fatti altrimenti difficilmente proponibili all'attenzione della pubblica opinione, alla presenza dilagante di dati trattati dai *social network*, all'acquisizione e al “rilancio” in chiave di cronaca giornalistica di scambi di opinione all'interno di *forum* e *blog*, alla divulgazione del contenuto di messaggi *Sms*, fino alle ben note problematiche legate all'uso di materiali d'indagine depositati agli atti di procedimenti penali, fra cui le spesso copiose intercettazioni telefoniche messe sempre più frequentemente a disposizione anche nel formato audio (*Prov. 13 maggio 2010* [doc. *web* n. 1735420] e *Prov. 3 febbraio 2011* [doc. *web* n. 1793828]).

L'impressione generale è che la potenza dei nuovi mezzi sfugga alla capacità di governo dei vari attori, con una tendenza (cui anche l'Autorità non può sottrarsi) a “inseguire”, con gli strumenti tradizionali del diritto congiunti (auspicabilmente) al buon senso operativo, una casistica sempre più eterogenea.

Dimostrazione emblematica di questa realtà è la problematica connessa alla messa a disposizione *online* libera e gratuita degli archivi storici dei quotidiani. La disponibilità sulla rete di questa enorme massa di informazioni (unita alla capacità di collegamento e di “*aggregazione informatica*” dei cd. “*motori di ricerca*”) ha portato ad emersione i problemi connessi alla associazione di notizie ormai datate, in tanti casi contenenti riferimenti “negativi” (per quanto originariamente esatti) a persone comuni che vedono ora “rilanciati” in rete episodi legati a fasi ormai lontane della propria esperienza di vita. Il problema, estremamente serio, coinvolge diritti e interessi di sicuro rilievo anche costituzionale il cui bilanciamento si dimostra spesso problematico. Non è facile infatti equilibrare, da

un lato, le iniziali finalità giornalistiche con le attuali finalità documentaristiche che legittimano l'ulteriore conservazione per fini storici, e, dall'altro, le esigenze di tutela di persone che possono legittimamente invocare, in certi casi e a determinate condizioni, l'oblio su vicende ormai non più attuali e lontane (anzi spesso confliggenti) con il proprio attuale percorso di vita. Ciò tenendo conto che le enunciate finalità di tipo storico postulano naturalmente una conservazione "integrale" della memoria del passato, che mal si concilia con le aspirazioni di molti interessati ad ottenere cancellazioni, aggiornamenti e modificazioni dei dati. Il tema sta interessando l'Autorità da almeno due anni e di esso è stata data evidenza anche nella scorsa *Relazione* (p. 9 ss.). Nel 2010 l'orientamento del Garante non è cambiato ed il punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze è stato trovato nel ricorso ai protocolli informatici che permettono (nei casi che il Garante ha ritenuto meritevoli di protezione) di interdire l'indicizzazione automatica, da parte dei motori di ricerca esterni ai siti Internet dove le pubblicazioni *online* vengono riproposte, delle pagine o delle sezioni contenenti dati personali che per il lungo tempo trascorso, la natura non pubblica del soggetto interessato, la lesività che l'informazione può comportare, la mancanza di interesse attuale alla diffusione giornalistica del dato, non sia più opportuno che vengano fatte oggetto di indicizzazione e quindi di disponibilità indiscriminata sulla rete Internet. Ciò, ferma restando la conservazione integrale dei medesimi "pezzi" giornalistici sul sito Internet "sorgente", in modo da permettere comunque uno sguardo integrale su pubblicazioni storicamente avvenute e quindi non sottraibili alle esigenze della conservazione e dell'utilizzo a fini di ricerca storica e scientifica (v., sul punto, fra gli altri, provvedimenti 3 giugno 2010 [doc. *web* n. 1734459] e 15 luglio 2010 [doc. *web* n. 1746654]).

17.4.3. Trattamento di dati in ambito bancario e informazioni commerciali

Si è già fatto cenno al gran numero di ricorsi che hanno riguardato l'ambito bancario-finanziario complessivamente inteso. L'elevato numero dei procedimenti e la tipologia delle richieste avanzate (fondamentalmente volte ad acquisire cognizione di informazioni utili a ricostruire il quadro dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito o a sollecitare

la cancellazione di evidenze negative associate a determinati interessati) si pongono in sostanziale continuità con le esperienze degli anni più recenti. Si è ormai delineato un utilizzo degli strumenti di tutela messi a disposizione dall'art. 7 del Codice finalizzato, alternativamente o in connessione con altri mezzi quali quelli previsti dal testo unico bancario, ad acquisire informazioni volte essenzialmente a: a) ricostruire posizioni contabili di persone defunte da parte di soggetti interessati alla corretta allocazione dell'asse ereditario; b) raccogliere tutti i dati relativi a contratti di investimento o ad altre posizioni bancarie al fine (spesso) di contestare i tassi di interesse o la regolarità dei rapporti medesimi, o per verificare la sussistenza e la validità delle informazioni ricevute e dei consensi prestati.

A fianco di queste ipotesi si collocano poi le richieste di cancellazione dei dati di tipo “negativo” che, su indicazione delle banche, vengono riportate, a seconda dei contesti, negli archivi dei sistemi di informazioni creditizie, nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia o nell'archivio elettronico della Centrale d'allarme interbancaria. Si tratta di materia che trova regole (anche procedurali) dettagliate nelle relative discipline di settore o nell'apposito codice di deontologia concernente il settore del *cd. “credito al consumo”*. Ed è proprio alla verifica del rispetto di questa normativa che rimandano i provvedimenti in merito del Garante (v., fra tanti, *Prov. 27 aprile 2010* [doc. *web* n. 1733190]; *Prov. 22 luglio 2010* [doc. *web* n. 1748844]).

In qualche modo connesso a questa problematica è il trattamento di dati ricavati dal Registro delle imprese, dagli archivi delle ex conservatorie dei registri immobiliari o da altre fonti pubbliche e relativi, ad esempio, ai soggetti titolari di quote azionarie o di cariche sociali, ai dati sugli eventuali fallimenti o su altre vicende economicamente e giuridicamente rilevanti per la vita delle imprese. Tali informazioni sono fatte oggetto di aggregazione, valutazione e commento, in modo generalmente informatizzato, da parte dei soggetti che operano nel settore delle *cd. “informazioni commerciali”*. La rilevanza di questa attività e la potenziale risonanza negativa che questo tipo di informazioni può avere sulla reputazione economica di molti imprenditori ha determinato negli ultimi anni un cospicuo contenzioso in materia. La necessità di affrontare organicamente la materia e di

fissare “paletti” condivisi nel trattamento di queste informazioni ha spinto l’Autorità a promuovere l’apertura dei lavori mirati alla sottoscrizione di un codice di deontologia *ad hoc* per questo settore, cui già il d.lgs. n. 196/2003 faceva peraltro riferimento all’art. 118. I lavori per la redazione del codice sono stati avviati all’inizio del 2011 e procedono con l’attiva collaborazione sia dei soggetti rappresentativi degli operatori economici del settore, sia di soggetti portatori di interessi qualificati in relazione alla tipologia di dati trattati (ad es., banche ed associazioni di consumatori e utenti).

18. IL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE

18.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Anche nel 2010 è stata confermata l'importanza del ricorso previsto dall'art. 152 del Codice, volto alla tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali in alternativa al ricorso presentato in sede amministrativa al Garante.

A fronte dei 146 ricorsi del 2009, sono stati trattati dall'Autorità 135 ricorsi relativi a giudizi proposti nel 2010 non coinvolgenti direttamente pronunce del Garante.

Atteso l'elevato numero di tali controversie, assumono sempre maggiore rilevanza l'obbligo di notifica al Garante di tutti i ricorsi presentati all'autorità giudiziaria (art. 152, comma 7) e l'obbligo — purtroppo non sempre puntualmente adempiuto — per le cancellerie di trasmettere al Garante copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal Codice o in materia di criminalità informatica (art. 154, comma 6).

Tali strumenti consentono al Garante di avere un'ampia informazione sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali e di svolgere la funzione di segnalazione al Parlamento e al Governo degli interventi normativi necessari per la tutela dei diritti degli interessati (come previsto dall'art. 154, comma 1, lett. *f*), del Codice).

18.2. PROFILI PROCEDURALI

Il procedimento introdotto dall'art. 152 prevede che tutte le controversie riguardanti l'applicazione del Codice sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (comma 1), con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento (comma 2).

In tema di giurisdizione, analogamente a quanto accaduto nel 2009, nel corso del 2010 l'Autorità non ha avuto notizia di ricorsi concernenti il trattamento dei dati personali proposti avanti al giudice amministrativo.

Non si sono altresì riscontrate pronunce che hanno dichiarato un difetto di competenza per materia.

In tema di competenza territoriale si è appreso che il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, in applicazione del disposto di cui all'art. 152, comma 2, del Codice, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia ivi azionata in favore del tribunale del luogo dove risiede il titolare del trattamento ovvero, nel caso di specie, il Tribunale di Roma (sentenza n. 15 del 19 febbraio 2008).

18.3. PROFILI DI MERITO

Analogamente a quanto verificatosi nello scorso anno, su alcune pronunce emesse dall'Autorità giudiziaria, relative a fattispecie in cui non erano in discussione provvedimenti adottati dal Garante, ha trovato applicazione l'art. 137 del Codice in tema di bilanciamento tra l'esercizio del diritto di cronaca e il diritto alla tutela dei dati personali, confermando che si tratta di un tema che frequentemente genera contenzioso.

In particolare 7 decisioni hanno accertato la violazione del corretto esercizio del diritto di cronaca relativamente al mancato rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione, con specifico riferimento alla pubblicazione di dati personali, idonei a identificare i protagonisti di alcuni fatti di cronaca o a rivelare aspetti intimi della loro vita, ritenuti non indispensabili al soddisfacimento dell'interesse pubblico alla conoscenza delle vicende descritte.

In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Milano che, in relazione ad un fatto di sangue di cui si è ampiamente e a lungo occupata la stampa nazionale e internazionale, ha ritenuto illecita la pubblicazione in più articoli e in un libro di alcune informazioni, riguardanti le abitudini sessuali e lo stato di salute della protagonista della vicenda, ritenute gravemente lesive della sua dignità e della sua riservatezza. Il Tribunale ha condannato la società editrice del quotidiano e la giornalista autrice degli articoli e del libro al risarcimento del danno (sentenza n. 3580 del 20 aprile 2010).

Analoghe considerazioni sono state espresse dal medesimo Tribunale di Milano riguardo alla pubblicazione su di un settimanale di notizie concernenti il domicilio e l'attività lavorativa della ricorrente, coinvolta in un fatto di cronaca quale coniuge del capo di una nota organizzazione criminale. Anche in questo caso all'accertamento della

violazione della normativa sulla protezione dei dati personali è seguita la condanna al risarcimento del danno a favore della parte lesa (sentenza n. 8044 del 21 giugno 2010).

Negli altri casi, l'autorità giudiziaria ha ritenuto non essenziali alla conoscenza dei fatti da parte del pubblico la pubblicazione delle generalità di un minore (Tribunale di Roma, sentenza n. 15605 del 13 luglio 2010), di una persona affetta dalla *cd. "influenza suina"* (Tribunale di Roma, sentenza n. 19843 del 5 novembre 2010), della vittima di una rapina (Tribunale di Milano, sentenza n. 13696 del 1 dicembre 2010), di alcune persone fermate per detenzione di sostanze di stupefacenti (Tribunale di Frosinone, sentenza n. 507 del 30 aprile 2010). In tutti i casi è stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore degli interessati.

Al contrario, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima la messa in onda, all'interno di un programma di informazione calcistica, di un filmato amatoriale che ritraeva un noto calciatore a cui veniva somministrato un farmaco che, benché non vietato dalla normativa *antidoping*, non veniva assunto a scopi terapeutici (sentenza n. 23369 del 24 novembre 2010).

In tal caso, il giudice ha ritenuto che costituisce un tema di indubbia rilevanza sociale quello del miglioramento delle *performance* sportiva realizzata attraverso l'assunzione di farmaci. Nella fattispecie il filmato integra un mero presupposto del necessario soddisfacimento dell'interesse generale alla conoscenza del fenomeno, senza che si possa configurare una lesione della riservatezza del soggetto ripreso, atteso che le immagini divulgate non concernono lo stato di salute dell'interessato, in quanto il farmaco non era stato prescritto a causa di qualche patologia.

Un altro argomento che per la sua attualità e importanza da luogo a numerose controversie è rappresentato dal trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. I giudizi hanno riguardato, in particolare, errate segnalazioni degli interessati come cattivi pagatori da parte di istituti di credito o società finanziarie ai soggetti che gestiscono i sistemi di informazioni creditizia (SIC).

Tutte le pronunce hanno visto, oltre alla cancellazione dei nominativi degli interessati